



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE PER LE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 33 del 19-6-2003

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
(legge 18.03.1968 n° 337 – art.9)**

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Comma 1) Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n° 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Comma 2) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati su aree diverse o private ove queste siano assunte in comodato dall'Amministrazione comunale.

Art. 2 – Finalità del Regolamento

Comma 1) L'Amministrazione comunale mette a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante delle aree per il posizionamento di attrazioni, perseguendo le seguenti finalità:

- a) Promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni più diversificate, le più interessanti e confortevoli possibili;
- b) Salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore, premiando l'anzianità di presenza nel singolo parco divertimenti e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri;
- c) Incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione d'impresa nei limiti della disponibilità di aree del parco divertimenti e senza ledere il diritto di altri operatori.

Comma 2) Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati gli articoli che seguono del presente Regolamento.

Art. 3 – Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

Comma 1) Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art.4 L.337/1968) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

Comma 2) Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:

- a) Parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;
- b) Parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- c) Parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

Comma 3) Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione sono affidate agli Uffici Comunali di Polizia Locale, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo.

Comma 4) Parchi di divertimento con organizzatore: al di fuori delle tradizionali manifestazioni, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, gli esercenti possono richiedere la concessione di un'area per la formazione di un parco di divertimenti presentando l' "organico del parco" e l'elenco delle ditte partecipanti.

Comma 5) A parco costituito sia l'esercente organizzatore che le imprese partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni indicate nella licenza di esercizio del parco e alle norme del presente Regolamento.

Comma 6) La Giunta Comunale stabilisce le modalità per la costituzione dei parchi di divertimento di cui al precedente comma 4.

Art. 4 – Tipologia delle concessioni e competenze degli Uffici Comunali

Comma 1) Le concessioni delle aree comunali sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 30 giorni, eventualmente prorogabili fino a 60 giorni eccezionalmente prorogabili a 90 giorni per i parchi di divertimento di prima categoria. Per singole attrazioni o per piccoli complessi con meno di 6 attrazioni, non costituenti parco di divertimento, da installare nei parchi urbani, nelle zone a verde ed in altre aree idonee possono essere date concessioni anche per periodi eccedenti i 90 giorni.

Comma 2) E' sempre vietata la concessione di aree a tempo indeterminato.

Comma 3) Le aree disponibili per i parchi di divertimento di prima e seconda categoria saranno attrezzate anche per accogliere circhi equestri di prima e seconda categoria; dette aree potranno altresì essere utilizzate per manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi, nei periodi non riservati ai circhi ed agli spettacoli viaggianti, in tal caso, esse dovranno comunque essere rese libere almeno 15 giorni prima della successiva manifestazione.

Comma 4) Tra una manifestazione di parco di divertimento e la successiva deve intercorrere un periodo non inferiore a 90 giorni.

Comma 5) La competenza per la concessione delle aree per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante è attribuita al funzionario responsabile della Polizia Locale o, in sua assenza, al Segretario Comunale.

Art. 5 – Elenco delle aree disponibili

Comma 1) La Giunta Comunale delibera l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Comma 2) Dette aree, da attrezzare permanentemente alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, sono reperite anche all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico ed attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee, equamente, in relazione alla consistenza degli spazi a verde ed ai fruitori potenziali.

Comma 3) Fatti salvi i diritti precedentemente acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per ogni area inclusa nell'elenco, gli organici ottimali per ogni singolo parco dovranno essere redatti con la seguente suddivisione:

GRANDI ATTRAZIONI	minimo n° _____	massimo n° _____
MEDIE ATTRAZIONI	minimo n° _____	massimo n° _____
ATTRAZIONI PER BAMBINI	minimo n° _____	massimo n° _____
PICCOLE ATTRAZIONI	minimo n° _____	massimo n° _____
TIRI	minimo n° _____	massimo n° _____
ROTONDE	minimo n° _____	massimo n° _____

Comma 4) Nei parchi di divertimento potranno essere riservate delle aree agli artisti di strada, ai piccoli punti di spettacolo rappresentativo e alle imprese straniere di spettacoli rappresentativi, sempreché non impediscano od ostacolino il regolare svolgimento del parco stesso.

Art. 6 – Concessione delle aree ed autorizzazione di agibilità

Comma 1) La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti che dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima del periodo richiesto per l'installazione. Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi respinte. Della data farà fede il timbro postale.

Comma 2) Per le domande pervenute dopo il termine di cui al comma precedente il Comune si riserva comunque di valutarle ai fini dell'assegnazione di eventuali posteggi rimasti liberi.

Comma 3) Le domande, da inviare in competente marca da bollo, dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza dell'esercente, la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo ed il parco richiesti per la concessione; alla domanda dovrà essere allegata copia della licenza di esercizio dell'attività e copia del collaudo annuale a cui la richiesta fa riferimento.

Comma 4) In caso di decesso del titolare, ed in attesa della licenza di esercizio dell'attività, il successore produrrà autocertificazione attestante la presentazione all'Autorità competente dell'istanza e della documentazione per ottenere la prescritta autorizzazione.

Comma 5) La concessione per la singola area, in caso di pluralità di domande, è accordata sulla base della graduatoria generale di anzianità formulata ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Comma 6) La concessione delle aree all'interno dei singoli parchi di divertimento viene accordata secondo stretto ordine di graduatoria, formulata ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

Comma 7) La relativa autorizzazione di agibilità dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, il periodo di montaggio e smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

Comma 8) Per ogni specifico parco divertimenti l'Amministrazione comunale, eventualmente d'intesa con gli esercenti abituali concessionari, determinerà – tenendo conto della consuetudine – le date in cui si svolge la manifestazione e il periodo di presenza obbligatoria.

CAPITOLO SECONDO – SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 7 – Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree

Comma 1) Gli esercenti che intendono installare le loro attrazioni sulle aree comunali vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 8 del presente Regolamento.

Comma 2) L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree. A tal fine, l'esercente dovrà produrre idonea documentazione o autocertificazione attestante l'anzianità di appartenenza alla categoria e eventualmente comprovante il possesso dei titoli che danno diritto all'ottenimento di punteggio.

Comma 3) Se, in sede di presentazione della domanda, viene omissa di allegare la documentazione che dà diritto all'ottenimento di punteggi utili ai fini della graduatoria l'assegnazione dei punteggi stessi avviene in base agli elementi a disposizione al momento della valutazione dell'istanza.

Comma 4) Nella domanda dovranno essere specificate le esatte misure di ingombro (cassa, pedane, cancelli, ecc.) ed il tipo di gioco all'interno dell'attrazione che si intende installare.

Comma 5) Le graduatorie sono approvate dal funzionario responsabile della Polizia Locale o, in sua assenza, dal Segretario Comunale; le stesse verranno aggiornate anno per anno. Le graduatorie sono pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed è ammessa istanza di revisione. La Giunta Comunale stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di revisione.

Art. 8 – Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento

Comma 1) L'Ufficio, per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico parco predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

- a) Anzianità di frequenza al parco con il medesimo tipo di attrazione: punti 10 per ogni anno.
- b) Anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione: punti 0.50 per ogni anno.
L'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito.
- c) Anzianità di appartenenza alla categoria in base a precedenti autorizzazioni ministeriali e attuali licenze di esercizio: punti 0.10 per ogni anno.
- d) Anzianità di esercizio con la medesima attrazione: punti 0.40 per ogni anno.

Comma 2) La concessione per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro non superiore ai mq.3., non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto a), ma inserita in apposita graduatoria di presenza nel parco.

Comma 3) I requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere documentati con dichiarazioni delle organizzazioni di categoria per le imprese associate, o da autocertificazione.

Comma 4) La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico parco.

Comma 5) A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco e in subordine l'anzianità di appartenenza alla categoria.

Comma 6) Il punteggio globale, riferito al concessionario, nell'ambito di ogni specifico settore è altresì punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria di parco. Per settore si intende quelle attrazioni che fra loro hanno caratteristiche strutturali e occupazione suolo similari.

Comma 7) Le graduatorie così formulate sono approvate dal funzionario responsabile della Polizia Locale o, in sua assenza, dal Segretario Comunale ed hanno validità annuale.

Comma 8) La Giunta Comunale stabilisce le modalità per la formazione della prima graduatoria che dovrà essere volta alla salvaguardia delle situazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Tali modalità dovranno comunque essere coerenti con il contenuto di cui al presente articolo.

Comma 9) Le attrazioni di assoluta novità o grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del parco, in deroga alle disposizioni del presente articolo, su determinazione del funzionario responsabile di Polizia Locale o, in sua assenza, del Segretario Comunale. Per attrazioni dello stesso tipo o comunque similari la priorità di assegnazione del posteggio sarà valutata in conformità ai requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.

Art. 9 – Rinunce, sostituzioni e cambi

Comma 1) Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente. Per cambio si intende cambiare la tipologia dell'attrazione.

Comma 2) L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

Comma 3) Qualora l'esercente rinunci alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà il punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art.8 comma 1.

Comma 4) In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati adottati validi giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art.8 comma 1. Qualora l'assenza si ripeta, con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art.8 comma 1.

Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione, semprechè la richiesta pervenga al protocollo generale almeno 30 giorni prima della manifestazione.

Comma 5) Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione non comporta perdita di punteggio, se invece eccedente le misure d'ingombro il punteggio acquisito relativamente al punto a) comma 1 dell'art.8 sarà ridotto di 15 punti.

Comma 6) Fermo restando che ogni sostituzione o cambio di attrazione può essere consentito solo allorquando non debbano essere escluse dal parco attrazioni già partecipanti, il punteggio di cui all'art.8 comma 1 lettera a) sarà ridotto di 25 punti nel caso si richiede la sostituzione con altra uguale a quelle già esistenti nel parco. Saranno comunque privilegiate le richieste di sostituzioni di attrazioni non presenti nel parco. Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio

può essere consentito solo dopo tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione e sempreché l'aumento delle dimensioni richiesto non superi il 100% della superficie abitualmente occupata.

Comma 7) Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico di parco non possa partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici ad opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria di parco a tale attrazione verrà dall'Amministrazione comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione. Il termine congelato va così inteso: "verranno salvaguardati i diritti ma il posteggio sarà temporaneamente assegnato ad altra attrazione".

Comma 8) Qualora un esercente ottenga l'assegnazione temporanea di un posteggio congelato di cui al precedente comma 7 non acquisisce alcun punteggio valido ai fini del punteggio di cui all'art. 8 comma 1 lettera a).

Art. 10 – Subentri

Comma 1) In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell'attrazione, il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui al comma 1 lettera a) dell'art.8 sarà interamente riconosciuto al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il 3° grado.

Comma 2) Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

Comma 3) Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio/a un'attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza di esercizio.

In questo caso al beneficiario verrà riconosciuto interamente il punteggio di cui al requisito dell'art.8 comma 1 lettera a).

Comma 4) In caso di trasferimento di azienda o di attrazione al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza di cui all'art.8 comma 1 lettera a) maturata dall'attrazione/i acquistata/e fermo restando il disposto degli articoli precedenti.

Comma 5) Il trasferimento d'azienda o di attrazione dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento della stessa/e.

Comma 6) La sommatoria dei punteggi: anzianità di frequenza maturata dal cedente e anzianità di categoria e di esercizio di attrazione maturate dal subentrante, non potrà comunque superare il punteggio totale maturato precedentemente dalla ditta venditrice.

Comma 7) Sia per il totale trasferimento d'azienda e/o la cessione di attrazione, al titolare cedente per i due anni successivi alla vendita non verranno considerate le eventuali istanze relative all'azienda e/o alla attrazione ceduta.

Comma 8) Nel caso di scioglimento di una società, in precedenza legalmente costituita e comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, al socio rilevatorio, il cui acquisto sia comprovato, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della società stessa, di cui alla lettera a) dell'art.8 comma 1.

Art.11 – Attrazioni e novità e attività complementari

Comma 1) Nell'ambito dell'organico del parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, quantificabile all'atto della delibera di elenco delle aree, per installare "attrazioni novità, di grande spettacolarità e forte richiamo per il pubblico" ed attività complementari, nel rispetto della composizione dell'organico del parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità.

Comma 2) Sono considerate novità quelle attrazioni, provviste di licenza di esercizio, che non hanno alcuna caratteristica in comune con quelle facenti parte del parco, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti o che siano assenti dal parco da almeno tre anni.

Comma 3) La concessione non determinerà l'acquisizione del punteggio di cui alla lettera a) dell'art.8 comma 1, ma saranno inserite in apposita graduatoria di presenza del parco.

Comma 4) Dette attrazioni novità saranno anche poste in graduatoria sulla base dei criteri di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.8 comma 1.

Comma 5) Sono considerate attività complementari ai parchi i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop corn" e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento e saranno inseriti in apposita graduatoria di presenza del parco. La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni. I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente regolamento. I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copie dell'autorizzazione amministrativa di vendita.

CAPITOLO III – SPETTACOLI VIAGGIANTI - ADEMPIMENTI

Art.12 – Divieto di sub-concessione e di sostituzione dell'attrazione

Comma 1) Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

Comma 2) Ogni sub-concessione comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.

Comma 3) Peraltro, sarà consentita prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorché l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art.13 – Rappresentanza

Comma 1) Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente assunto regolarmente a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro.

Comma 2) Per le società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante, da uno dei soci opportunamente designato o da dipendente assunto regolarmente a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro.

Art.14 – Concessioni a società

Comma 1) La richiesta di concessione da parte di una società, oltre che della documentazione e delle dichiarazioni di cui all'art.6, deve essere corredata da idonea dichiarazione relativa ai dati salienti della società e del legale rappresentante.

Comma 2) In caso di trasformazione da ditta individuale a società, questa acquisisce solo il punteggio del legale rappresentante relativo all'articolo 8 comma 1 lettera a).

Comma 3) Nell'ipotesi di società senza precedenti di partecipazione al parco, verranno applicati ai fini della determinazione del punteggio i criteri stabiliti dalle lettere b), c) e d) dell'art.8 comma 1.

Comma 4) Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci che risultino in regola con le vigenti disposizioni.

Comma 5) La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni di punteggio della società stessa né trasferisce al rappresentante legale il punteggio già conferito alla società.

Comma 6) Nel caso di scioglimento della società concessionaria, il punteggio di cui alla lettera a) dell'art.8 comma 1 è riconosciuto all'ex socio che dimostri quanto segue: esibizione di atto notarile, o atto equivalente, nel quale tutti i restanti ex soci dichiarino di conferirgli l'acquisizione del punteggio della ex società. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 comma 8.

Comma 7) Il punteggio acquisito dalla società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Art.15 – Prescrizioni per l'installazione

Comma 1) Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e, per il corretto montaggio delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta;
- b) iniziare l'attività alla data prevista;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità;
- e) è consentito l'uso degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge; è vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri..).

Comma 2) Se per gravi motivi documentabili i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta. In caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono del parco, l'esercente è escluso dalla manifestazione nei due anni successivi.

Comma 3) In caso di inottemperanza alle disposizioni dell'art.13 e delle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal parco divertimenti ed escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo.

Art.16 – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, spese dei servizi inerenti l'organizzazione della manifestazione

Comma 1) Per l'occupazione del suolo comunale si applicano le tariffe previste dal regolamento comunale e con gli abbattimenti tariffari deliberati per altre attività a carattere ricorrente. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti realizzate con installazione di attrazioni e attrezzature per l'attività dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq.100, del 25% la parte eccedente i mq.100 e fino a mq.1000, del 10% per la parte eccedente i mq.1000. All'atto della presentazione della domanda bisogna presentare anche la denuncia di occupazione.

Comma 2) Dell'avvenuto pagamento della tariffa farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che sarà richiesta. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o singole soluzioni. Il pagamento rateale può essere concesso, previa richiesta dell'interessato, solo se l'importo da versare supera i 200 Euro.

Comma 3) I concessionari dovranno corrispondere le spese relative ai costi di attivazione dei servizi occorrenti all'esercizio della manifestazione.

Comma 4) Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e delle spese relative all'esercizio della manifestazione, comporterà la decadenza della concessione ed escluderà il concessionario da nuove assegnazioni fino a quando abbia estinto ogni debito.

Art.17 – Deposito cauzionale

Comma 1) Il rilascio delle singole concessioni di posteggio potrà essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma di denaro non inferiore a 100,00 Euro e non superiore a 250,00 Euro o in alternativa del deposito di apposito documento fidejussorio che garantisca uguale valore.

Comma 2) La previsione del deposito cauzionale di cui al punto precedente sarà stabilito con proprio provvedimento dal Funzionario titolare del rilascio delle concessioni. Nel predetto provvedimento il Funzionario stabilirà l'importo del deposito cauzionale, le modalità di versamento e le motivazioni per cui viene richiesto.

Art.18 – Sistemazione di roulotte e carri attrezzi

Comma 1) La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione.

Comma 2) Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art.19 – Revoche ed esclusioni

Comma 1) La inadempienza alle norme del presente Regolamento, salvo diversa disposizione prevista, comporterà in ogni caso una riduzione di punti 30 di cui alla lettera a) comma 1 dell'art.8.

Comma 2) Se dalle inadempienze di cui al comma precedente l'Amministrazione dovesse sostenere delle spese, fatta salva ogni altra azione legale e sanzionatoria, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale

Art.20 – Responsabilità civile

Comma 1) Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo in concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Comma 2) È a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

Art.21 – Sanzioni

Comma 1) Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, oltre ai provvedimenti previsti dallo stesso, ai trasgressori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Legge 689 del 24/11/1981, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dal T.U.L.P.S. o da ogni altra disposizione di Legge o regolamentare violata, salvo che il fatto non costituisca reato.

Art.22 – Orario di attività delle attrazioni

Comma 1) Gli orari di esercizio giornaliero delle attrazioni sarà stabilito dal Funzionario titolare del rilascio delle concessioni entro la presente fascia oraria: dalle 09.00 alle 24.00.

Comma 2) Per la determinazione di cui al comma precedente lo stesso Funzionario potrà, qualora lo ritenga necessario, concordare con gli esercenti concessionari l'orario di attività sempre nei limiti precedentemente stabiliti.

Art.23 – Norme transitorie e finali

Comma 1) In attesa che vengano approvati dalla Giunta Municipale gli elenchi delle aree da assegnare ai circhi ed allo spettacolo viaggiante, saranno temporaneamente utilizzate allo scopo aree libere e disponibili, aventi anche altra destinazione d'uso, sentiti i Settori comunali competenti.

IL PRESENTE REGOLAMENTO

1) E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 13-6-03 CON ATTO N. 33

2) E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 23-6-03 AL 8-8-03

3) E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO A PARTIRE
DAL 4-8-03 AL 19-8-03

DATA 21-8-03



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping loops.